

Pubblicato il 28/01/2019

N. 01063/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01131/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2018, proposto da Associazione dei Docenti di Diritto dell'Economia (Adde), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandro Amorosino, Eugenio Picozza, Valentina Amorosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sandro Amorosino in Roma, via Ciro Menotti n. 24;

contro

Ministero Istruzione Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento ai sensi dell'articolo 31 del c.p.a.

dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere formatosi sulla domanda proposta dall'Associazione ricorrente in data 5 settembre 2016, con la quale si sollecitava il MIUR a disporre la soppressione

della Nota “4” della Tabella, relativa agli insegnamenti qualificanti del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, allegata al D.M.25.11.2005, e, in ogni caso, a provvedere ad aumentare il numero di crediti attribuiti all'area delle attività formative caratterizzanti l'Ambito “Economico e pubblicistico”.

NONCHE', PER QUANTO DI RAGIONE, PER L'ANNULLAMENTO

della nota del MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca – Ufficio 3°, priva di data e numero di protocollo, avente ad “Oggetto: Consiglio di Stato R.G. n. 4087/2017 – ADDE – Associazione dei Docenti di Diritto dell'Economia c/MIUR – Tabella relativa agli insegnamenti qualificanti del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza di cui al decreto ministeriale 25 novembre 2005 – Incombente istruttorio in esecuzione dell'ordinanza interlocutoria Consiglio di Stato, Sezione Sesta giurisdizionale n. 3122/2017”, di cui s'è avuta conoscenza solo in data 23 novembre 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Istruzione Università e Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'Associazione ricorrente ha chiesto l'accertamento, ai sensi dell'articolo 31 c.p.a., dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere

formatosi sulla domanda proposta al MIUR al fine di disporre la soppressione della Nota “4” della Tabella, relativa agli insegnamenti qualificanti del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, allegata al D.M.25.11.2005, e, in ogni caso, a provvedere ad aumentare il numero di crediti attribuiti all’area delle attività formative caratterizzanti l’Ambito “Economico e pubblicistico”;

Considerato che la nota di risposta del MIUR del 22 novembre 2017 appartiene alla categoria degli atti soprassessori ovvero a quegli atti che, rinviando il soddisfacimento dell’interesse pretensivo ad un accadimento futuro ed incerto nel quando, determinano un arresto a tempo indeterminato del procedimento amministrativo generando un’immediata lesione della posizione giuridica dell’interessato;

Considerato che siffatto atto, in quanto soprassiede sull’istanza del privato, non può costituire un provvedimento terminativo del procedimento — che l’Amministrazione ha l’obbligo di emanare in forza dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quale che sia il contenuto — ma un rinvio sine die della conclusione del procedimento in violazione dell’obbligo di concluderlo entro il termine fissato; sicché, stante l’assimilabilità delle due situazioni, la giurisprudenza è unanime nel ritenere ammissibile l’azione contro il silenzio anche in presenza di un tale genere di atto (*ex plurimis* T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. II, 14/07/2017, n. 1808).

In ragione di quanto esposto, quindi, il presente ricorso va accolto e deve, quindi, ordinarsi al Ministero resistente di provvedere sulla istanza della ricorrente entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore.

Riserva l'eventuale nomina di un commissario ad acta, nel caso di inosservanza delle prescrizioni dettate con la presente decisione nei termini sopra indicati, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente.

Le spese del giudizio possono essere compensate, in considerazione della insussistenza di un'assoluta inerzia dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO